

IN BREVE n. 27 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SEPARARE PREVIDENZA e ASSISTENZA da Sole 24 ore del 25 giugno 2023 a cura di Marco Rodari

... Dall'ultimo monitoraggio dell'INPS è emerso che al 1° gennaio 2023 era da considerare assistenziale il 22,8% dei circa 17,7 milioni di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dall'Istituto, per un costo di 24,4 miliardi.

Nel solo 2022 l'Istituto ha pagato 1.350.222 nuove pensioni, il 46,5% delle quali di natura assistenziale.

Queste pensioni sono costituite per il 20,3% da pensioni e assegni sociali, mentre il restante 79,7% riguarda invalidi civili sotto forma di assegno pensionistico e/o indennità.

Riforma delle pensioni: Sulle pensioni promesse per 10 miliardi, ma ce ne sono, sì e no, solo 2 !!!

CAOS PENSIONI LUGLIO 2023 - INPS CHIARISCE

Caos pensioni. Su alcuni cedolini l'importo della quattordicesima, pagata a **luglio**, viene indicato come "Aumento delle pensioni basse 2023". Come verificare se è stata corrisposta? A chi spetta? E di quanto sono gli aumenti?

L'Inps fa chiarezza:

Il cedolino consente di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui può variare.

- [Scarica](#)
- [Stampa](#)
- [Condividi](#)

Pubblicazione: 22 giugno 2023

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare. Si riportano di seguito le principali informazioni sul **cedolino della pensione di luglio 2023**.

LA DATA DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con valuta 1° luglio per le pensioni in pagamento presso Poste italiane e 3 luglio per quelle in pagamento presso gli Istituti di credito che, si ricorda, devono essere convenzionati con l'INPS.

CORRESPONSIONE DELL'INCREMENTO DELLE PENSIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO INPS (ART. 1, CO. 310, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025”)

Con la rata di luglio 2023 l'INPS corrisponderà un incremento sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, comprensivo degli eventuali arretrati, che per l'anno 2023 è pari a:

- 1,5% per i soggetti di età pari o inferiore a 75 anni;
- 6,4% per i soggetti di età superiore a 75 anni.

L'incremento spetta da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, tenendo conto anche delle pensioni erogate da altri Enti, se l'importo totale lordo di ciascun rateo mensile è pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Si ricorda che l'importo provvisorio del trattamento minimo mensile nell'anno 2023 è pari a 563,74 euro. I beneficiari dell'incremento ne sono informati attraverso il cedolino della pensione.

Per maggiori approfondimenti sui criteri di applicazione dell'incremento si rinvia comunque alla [circolare INPS 3 aprile 2023, n. 35](#).

PAGAMENTO DELLA QUATTORDICESIMA

Con la rata di luglio l'INPS corrisponderà d'ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati che si trovano nelle condizioni previste dalla legge tra cui il requisito reddituale.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata che chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria. L'effettivo diritto sarà poi verificato sulla scorta dei dati reddituali consolidati.

La comunicazione viene inviata attraverso i seguenti canali:

- modello “OBIS/M”;
- cedolino della pensione con nota informativa;
- apposita comunicazione nell'area personale dell'interessato presente nel sito INPS;
- comunicazione via e-mail o messaggio SMS, in presenza di contatti validi;
- notifica mediante App “IO”.

Nel caso in cui i beneficiari abbiano ancora in corso il recupero su pensione della quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, il debito residuo verrà recuperato, in tutto o in parte, sulla quattordicesima del 2023.

Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell'anno potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d'ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare la domanda online, utilizzando le proprie credenziali di accesso (SPID, CNS o CIE). In alternativa, può rivolgersi a un patronato.

PENSIONI CON PAGAMENTO SEMESTRALE

Con la rata di luglio viene effettuato il pagamento di tutte le mensilità del secondo semestre 2023 e

della tredicesima delle pensioni di importo compreso fra 10,01 a 80 euro mensili.

TRATTENUTE FISCALI: IRPEF A TITOLO DI ACCONTO, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO ANNO DI IMPOSTA 2022

IRPEF a titolo di acconto - addizionali regionali e comunali

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di giugno vengono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF e all'addizionale comunale a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative all'anno di imposta 2022.

Queste ultime trattenute sono effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L'INPS, in conformità con la normativa vigente, in qualità di sostituto d'imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato, entro il termine previsto del 28 febbraio, le operazioni di verifica tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo delle somme corrisposte nel corso dell'anno d'imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.

Gli esiti di queste operazioni di verifica possono aver determinato conguagli di imposta a debito o a credito del titolare di pensione.

Gli importi a credito eventualmente spettanti sono posti in pagamento direttamente sul rateo di pensione.

Per il recupero dei conguagli a debito l'INPS deve procedere secondo le modalità di seguito indicate in conformità alla normativa vigente:

- per i **pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18mila euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro**, si procede a recuperare il debito d'imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate;
- per i **pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18mila euro oppure con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18mila euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro**, il debito d'imposta viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023. Poiché non è prevista alcuna rateizzazione si procede al recupero di quanto dovuto in unica soluzione sui ratei di pensione.

Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale.

Tutti i pensionati che, a seguito dell'applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l'azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio "MyINPS" o al cedolino di pensione e visualizzando la sezione dedicata ai "Conguagli IRPEF", in cui sono riportati puntualmente l'imponibile complessivo, l'imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l'eventuale residuo debito da trattenere.

Le somme conguagliate sono certificate nella Certificazione Unica 2023.

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COMPIE 45 ANNI - Un check up del suo stato di salute, attraverso il confronto con altri sistemi sanitari

Il servizio sanitario nazionale (SSN) italiano sta per compiere 45 anni.

Nato il 23 dicembre 1978 con la legge n. 833, il nuovo "complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio" è andato a sostituire il precedente sistema della "casce mutue".

Ma qual è oggi il suo stato di salute?

Questo dossier intende fornire elementi utili per valutarlo.

In particolare:

- inquadra il SSN nell'ottica dei principali modelli organizzativi adottati nell'area OCSE (Beveridge, Bismarck, privatistico)
 - fornisce elementi per valutare, sulla base di una serie di indicatori oggettivi (risorse a disposizione, performance, stili di vita), l'efficacia e l'efficienza del SSN italiano rispetto ai sistemi sanitari di sette altri Paesi: Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svezia.
- I dati sono aggiornati al 18 maggio 2023

LEGGI IN

[Italia al vertice per aspettativa di vita alla nascita e in salute tra i principali paesi occidentali. Male i finanziamenti e sulle strutture residenziali per anziani. L'indagine dell'Ufficio valutazione impatto del Senato - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - Il S.S.N. compie 45 aa - Uff. Valutazione Impatto Senato della Repubblica (documento 142)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Martini & Rossi S.p.A., nel 160° anniversario della fondazione**

○ Data di emissione: 5 luglio 2023

- **Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicati all'Umbria Jazz, nel 50° anniversario del Festival estivo e per la 30a edizione del Festival invernale**

Data di emissione: 7 luglio 2023

INPS - PRECOMPILATA PER LA PENSIONE

Con messaggio 2427 del 28 giugno 2023 l'INPS comunica che per semplificare l'accesso alla pensione, un primo campione di circa 5.000 assicurati, iscritti alla Gestione privata e alla Gestione pubblica, sarà contattato dall'Istituto con le seguenti modalità:

- se il soggetto interessato ha un'età prossima a quella utile per il pensionamento di vecchiaia e non è già pensionato, viene inviata una comunicazione che invita l'assicurato ad accedere alla propria area personale per il completamento della domanda di pensione precompilata, resa già disponibile dall'Istituto. In particolare, la comunicazione verrà inviata, in questa prima fase, ai soggetti di età pari o superiore a 66 anni e 9 mesi e previa verifica che, in base a quanto presente negli archivi dell'Istituto, il soggetto sia prossimo alla maturazione del requisito di anzianità contributiva utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- per semplificare l'accesso alla futura pensione a coloro che compiono 65 anni nel mese di trasmissione, sarà inviata una comunicazione personalizzata contenente l'estratto conto e tutte le indicazioni per segnalare eventuali errori o incongruenze.

A tale campione di assicurati, pertanto, verrà inoltrata una lettera cartacea, notificata anche sull'app "Io" e nell'area "MyINPS" del portale istituzionale, contenente il percorso da seguire per raggiungere la propria domanda precompilata, anche mediante l'utilizzo di un *QR code*, e l'estratto conto contributivo posto a base di calcolo per la pensione.

In aggiunta ai predetti canali, per gli utenti che hanno reso la disponibilità all'utilizzo del proprio recapito cellulare, sarà trasmesso un breve messaggio di testo che li informa dell'avvenuto invio della comunicazione.

Al fine di garantire ai soggetti interessati un'attività di consulenza personalizzata, saranno inviati alle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano gli elenchi dei nominativi interessati da tale attività.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2427 del 28.06.2023 (documento 143)

VEDI ANCHE:

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensione-di-vecchiaia-domande-semplificate>

INPS - NUOVO SERVIZIO "SPORTELLLO PER IL CITTADINO PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO" da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2442 del 30 giugno 2023, informa che è stata sviluppata, nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del PNNR affidati all'Istituto, con riferimento a quelli relativi all'ottimizzazione del flusso delle visite mediche di controllo, una nuova funzionalità, denominata "Visualizza visite", a uso dei lavoratori.

Tale nuova funzionalità consente al lavoratore la visualizzazione dell'elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti.

All'interno del citato servizio è altresì presente la funzione denominata "Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo", attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

In particolare:

3. Funzionalità "Indirizzo di reperibilità"

Come chiarito nella circolare n. 106 del 23 settembre 2020, è onere del lavoratore verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

Il lavoratore deve, inoltre, comunicare con la massima tempestività l'eventuale variazione mediante la citata funzionalità "Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo" presente nel servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo", raggiungibile seguendo il percorso indicato nel precedente paragrafo 2, in modo tale da consentire il regolare svolgimento della visita medica di controllo (VMC).

In merito a tale funzionalità, si comunica che sono state apportate implementazioni procedurali, laddove, per indisponibilità del servizio telematico, l'utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

Tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l'indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell'Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati, non essendo possibile per l'operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino.

Nell'eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio, è prevista la possibilità di comunicare un "contatto di scopo", valido solo per la specifica comunicazione.

Con l'occasione si ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all'uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell'Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2442 del 30.06.2023 (documento 144)
INPS Circolare n.106 del 23.09.2020 (documento 145)**

LEGGI ANCHE:

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/visite-mediche-di-controllo-gli-esiti-sono-accessibili-online>

AGEVOLAZIONI FISCALI - TENDE DA SOLE: SERVE

L'ORIENTAMENTO GIUSTO da Corriere della Sera "L'Economia" - La Posta a cura di Massimo Fracaro

Domanda:

Per le tende da sole di ha diritto al superbonus come lavoro trainato?

Risposta:

Le tende devono costituire una effettiva schermatura. Quindi l'installazione è agevolata solo se orientate a Est, Sud Est, Sud, Sud Ovest, Ovest. Per cui non ci deve essere esposizione a Nord.

SANITÀ, ITALIA ULTIMA PER POSTI IN RSA: SOLO 19 PER 1000

ANZIANI OVER 65. IL DOSSIER da Doctor33 di martedì 4 luglio 2023

www.doctor33.it/politica-e-sanita/sanita-italia-ultima-per-posti-in-rsa-solo-per-anziani-over-il-dossier-/?xrtid=XRRXVXARPYTYTASYSPCYR

L'Italia al primo posto per aspettativa di vita alla nascita, pari a 83 anni, a 83 anni, e per anni vissuti in salute, in media quasi 72; si trova, invece, in fondo alla classifica per la capacità di offrire ai propri anziani assistenza a lungo termine. Questo il paradosso che emerge dal documento 'Il Servizio sanitario nazionale compie 45 anni', realizzato dall'Ufficio valutazione e impatto del Senato che confronta i nostri numeri con quelli di 7 Paesi: Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svezia. Con appena 19 posti per 1000 abitanti over 65 anni, abbiamo la più bassa disponibilità di strutture residenziali destinate agli anziani.

Il dossier ripercorre il passaggio, avvenuto nel 1978, dalle casse mutue alla nascita del Servizio sanitario nazionale, basato su un modello di welfare universalistico, finanziato prevalentemente attraverso la fiscalità generale. Mentre nel nostro Paese stentano a partire le cure domiciliari integrate, il confronto vede l'Italia ultima per disponibilità di risorse (18,8 posti per 1000 abitanti di

età pari o superiore a 65 anni) per i posti letto destinati a cure a lungo termine in strutture residenziali: il penultimo posto, con 30 posti, va agli Stati Uniti, mentre la classifica vede in cima la Svezia, con 68 posti letto per 1000 abitanti over65, seguita dai 54 della Germania e dai 51 del Canada.

L'analisi conferma l'Italia ultima per spesa sanitaria pubblica totale in rapporto al Pil: il dato 2021 è pari al 7,1% del prodotto interno lordo, mentre la spesa pubblica statunitense, con il 15,9%, è al picco dei paesi considerati. Riguardo ai posti letto ospedalieri, l'Italia è terza fra i Paesi europei (anno 2020), con 3,2 posti a disposizione per 1.000 abitanti, mentre al primo c'è la Germania con 7,8 posti. Quanto al numero di infermieri in attività per 1000 abitanti spicca il primo posto della Germania (12) mentre Italia e Spagna sono in fondo, con appena 6,3 e 6,1 professionisti.

L'Italia è un Paese di vecchi, ma non fatto per gli anziani !!!

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE IN PRECOMPILATA da
la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Non ho ritrovato nella mia dichiarazione precompilata e nemmeno nel foglio informativo alcune spese sanitarie sostenute nel 2022. Posso aggiungere queste spese?

Risponde Paolo Calderone

Dopo aver verificato la detraibilità delle spese sostenute e accertato di aver osservato le corrette modalità di pagamento delle stesse (tracciabilità, se prevista), il contribuente può certamente modificare la dichiarazione precompilata, aggiungendo gli importi mancanti negli appositi campi del modello.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate riporta nella dichiarazione precompilata e/o nel foglio informativo le spese sanitarie trasmesse al "Sistema Tessera Sanitaria" dai soggetti terzi. Quando una spesa sanitaria non è indicata né nella dichiarazione precompilata né nel foglio informativo, può darsi che chi ha effettuato la prestazione non ha trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria oppure li ha trasmessi ma successivamente ha comunicato che si trattava di informazioni non corrette che sono state quindi eliminate.

**CASTELLO SFORZESCO. DA OGGI ONLINE "SVELARE LEONARDO",
RETROSPETTIVA DIGITALE SU LEONARDO DA VINCI REALIZZATA
DA GOOGLE** da informami del Comune di Milano

**Un progetto internazionale in collaborazione con il Comune di Milano e 28
istituzioni culturali di tutto il mondo**

Retrospectiva "Svelare Leonardo"

[online](#)

[Immagini](#)

[Video](#)

Milano, 3 luglio 2023 – “Svelare Leonardo” è il nuovo progetto digitale che permette di esplorare la vita, l’opera e l’eredità di Leonardo da Vinci e porta online per la prima volta oltre 1.300 pagine dei suoi Codici.

La retrospettiva, disponibile per tutti su Google Arts & Culture, è curata da esperti di otto paesi e riunisce oltre 80 storie selezionate da 28 partner in tutta Europa e negli Stati Uniti, tra cui la British Library a Londra, la National Gallery di Washington, il Castello Sforzesco, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

L’hub digitale include storie sulla vita di Leonardo, le sue incredibili invenzioni che possono essere viste in 3D, oltre ai suoi capolavori pittorici. Sempre parte del progetto, la sezione “Inside the Genius Mind” si avvale dell’aiuto dell’intelligenza artificiale e della curatela del professor Martin Kemp per immergersi nei misteri dei manoscritti di Leonardo. Oltre alle opere d’arte, dipinte su tela e anche sui muri, il progetto raccoglie online, in un unico luogo e per la prima volta, i Codici dispersi di Leonardo da Vinci: una vasta serie di appunti scientifici e schizzi che catturano la sua incursione nella matematica, la geometria, la fisica, l’ottica, l’astronomia, l’architettura e persino il volo.

“Leonardo da Vinci e Milano sono uniti da un legame indissolubile. Milano è stata la città in cui ha vissuto più a lungo, lasciando un’impronta indelebile grazie al suo eccezionale talento artistico, la sua curiosità senza limiti e il suo genio innovativo – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi —. A Milano possiamo ammirare l’Ultima Cena, dipinta nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, una delle pietre miliari dell’arte occidentale. È sempre a Milano che possiamo visitare il Castello Sforzesco, dove Leonardo lavorò per conto di Ludovico Il Moro e realizzò la Sala delle Asse, il più grande trompe-l’oeil della storia dell’arte che stiamo ancora finendo di scoprire grazie a un attento restauro conservativo; sempre al Castello è conservato il prezioso Codice Trivulziano, che ci svela la vastità delle sue invenzioni e le infinite connessioni del suo sapere. E ancora il Codice Atlantico, la più grande raccolta al mondo di manoscritti leonardeschi, che racchiude la sua profonda conoscenza nelle scienze. Grazie alle sue conoscenze di ingegneria idraulica, Leonardo cambiò anche il paesaggio di Milano, implementando i Navigli e i canali navigabili e le tracce del suo grande lavoro sono tuttora visibili”.

“Grazie al progetto ‘Svelare Leonardo’ di Google Arts & Culture - ha proseguito l’assessore Sacchi - queste straordinarie opere sono state rese accessibili a un pubblico internazionale, permettendo a milioni di persone di immergersi nell’universo del genio di Vinci. La collaborazione tra Google, la città di Milano e le istituzioni culturali locali e internazionali sottolinea il costante impegno congiunto per preservare e promuovere il patrimonio artistico e intellettuale di Leonardo da Vinci, garantendo che la sua eredità continui a ispirare le generazioni future.”

Google Arts & Culture è la piattaforma tecnologica sviluppata da Google che permette agli utenti di esplorare opere d’arte, manufatti e molto altro tra oltre 3mila musei, archivi e istituzioni culturali da più di 90 paesi del mondo. Disponibile sul web, da laptop e dispositivi mobili, o tramite app, la piattaforma è pensata come un luogo in cui esplorare l’arte e la cultura online.

“Leonardo da Vinci, pioniere dell’arte, della scienza e dell’innovazione, ha ampliato enormemente gli orizzonti della nostra conoscenza. La sua eredità è ancora oggi di grande ispirazione per numerose professioni e discipline. Grazie ai nostri 28 partner internazionali, su Google Arts & Culture diventano accessibili oggi storie curate da esperti ed esperienze di visualizzazione interattiva alla scoperta di una delle più grandi menti della storia – ha dichiarato Amit Sood, Founder and Director di Google Arts & Culture.

L’artista visivo Maxime Causeret ha utilizzato in modo creativo lo strumento di intelligenza artificiale sviluppato dal Google Arts & Culture lab per creare un’opera inedita video, un’interpretazione artistica moderna dei Codici di Leonardo Da Vinci, e la pagina di ingresso del progetto presenta illustrazioni dell’artista sudafricana Natalie Paneng, che interpretano il mondo di Leonardo e le sue influenze sull’arte, la scienza, la tecnologia e altro ancora, attraverso immagini potenti che parlano all’idea contemporanea di progresso tecnologico.

Il progetto offre anche nuovi modi per interagire con i Codici di Leonardo: grazie all'intelligenza artificiale la sezione "Da Vinci Stickies" permette agli utenti di unire i disegni di Leonardo dando vita a nuove, sorprendenti idee e creazioni.

"Svelare Leonardo" è disponibile su Google Arts & Culture tramite app iOS o Android oppure online su goo.gle/leonardo.

DOTTRINA PER IL LAVORO: LA NORMA SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI CON LE MODIFICHE DEL DECRETO LAVORO da DplMo

Pubblichiamo l'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con la Legge 96/2017), sulle Prestazioni Occasionali (cd. PrestO) con le novità della [Legge n. 85/2023](#) (di conversione del Decreto Legge n. 48/2023 - cd. Decreto Lavoro).

In particolare, il Decreto Lavoro ha modificato i limiti di utilizzo delle prestazioni occasionali per le imprese che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Inoltre, il cd. «Libretto Famiglia» potrà essere acquistato anche presso i tabaccai.

ALLEGATI A PARTE - DplMo: art. 54bis DL.50/2017 con novità L.85/2023 (documento 146)

SUSSIDIO BAMBINO ANCHE IN CASO DI ADOZIONE in Lettere al Giornale – Il Giornale della Previdenza Enpam 28 giugno 2023

Apprendo con piacere l'estensione del sussidio di genitorialità ai padri medici libero professionisti. Avere un figlio è soprattutto una responsabilità (e una gioia) condivisa ed è un bene che molti settori della società si muovano per promuovere la possibilità di dedicare il proprio tempo, assieme alla compagna che ha partorito, nelle cure del bambino nel delicato periodo del primo anno di vita. La mia email è per porre la vostra attenzione e accendere la vostra sensibilità a una questione legata alla pluralità delle famiglie, che interessa anche iscritti e iscritte Enpam, e sapere se è possibile superare una questione di genere che in Italia mostra ancora molti elementi di discriminazione. Io sono una neo mamma medico libero professionista, una neo mamma-intenzionale, come ci definiscono giuridicamente, la mia compagna ha partorito una splendida bambina nel novembre scorso, e ha quindi due mamme. In quanto non riconosciuta civilmente dalla legge italiana non ho diritti amministrativi o legali su mia figlia, almeno fino alla sentenza di adozione. Dedico molto del mio tempo alla libera professione perdendo parte della collaborazione delle cure parentali, come tutti i neo-papà, e non nascondo l'amarezza (mia privata) a capire che un genitore come sono io "non esiste", nel lessico del vostro comunicato. Forse è un fenomeno abbastanza infrequente per percepire la presenza, anche tra i camici bianchi.

La civiltà e la lungimiranza dei colleghi dell'ospedale, dove la piccola ha purtroppo dovuto trascorrere molto tempo, ha portato a produrre il certificato di esenzione per prematurità riportando i nomi dei due genitori: il mio e quello della mia compagna.

Come si pone Enpam rispetto alle donne medico, in stabili relazioni omosessuali, che decidono di avere un figlio pur non essendo direttamente le "dottoresse mamme" con il pancione?

Lettera firmata

Gentile Dottoressa,

come lei stessa scrive, il tema solleva un dibattito molto ampio che si intreccia con questioni di carattere giuridico che sono definite per tutti dal legislatore e dalle sentenze.

A proposito di norme va detto che il regolamento Enpam sulla genitorialità, così come la Fondazione l'ha modificato proprio di recente, stabilisce che il sussidio possa essere richiesto dal genitore iscritto "di qualsiasi genere".

Va ricordato che i sussidi bambino vengono dati in caso di nascita, per le spese del primo anno di vita, ma anche in caso di adozione o di ingresso del minore in famiglia.

CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMO IL DIFFERIMENTO E LA RATEIZZAZIONE DEL TFR

Colla sentenza 130 del 19 giugno 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il differimento e la rateizzazione del Tfr, ormai consuetudine da anni nel pubblico impiego, perché contrasta col principio costituzionale della giusta retribuzione.

Ricordiamo che la buonuscita (detta anche liquidazione, indennità di fine servizio o di fine rapporto) è una retribuzione differita, cioè una tesaurizzazione di somme da parte del/della lavoratore/trice, per il periodo che segue il fine lavoro, quando cessando la paga nei tempi intercorrenti sino all'erogazione della prima pensione vanno colmati i bisogni quotidiani con questi risparmi di legge. In altre parole la buonuscita non è un regalo: sono soldi accantonati dal/dalla lavoratore/trice durante tutta vita lavorativa per i bisogni del post-lavorativo; la buonuscita è dunque parte integrante del salario, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un salario differito,

La sentenza non cade a ciel sereno, non è un primo ammonimento, perché già nel 2019 con la sentenza 159 la Corte Costituzionale aveva avvertito il legislatore di non tirare troppo la corda.

Ora il Governo dovrà eliminare i meccanismi dilatori previsti dalle norme censurate.

Circa 13-14 miliardi che secondo Tridico ci sono nelle Casse dell'INPS... (ma forse già promessi dai politici per altri provvedimenti ...)

Per ora tutto tace, ma c'è già chi pensa di forzare i pagamenti col ricorso, chiedendo inoltre gli interessi e la rivalutazione delle somme dovute. Sì perché colla svalutazione ora galoppante questi soldi stanno perdendo il loro originario potere di acquisto...

Nel settore privato ogni lavoratore - negli anni in cui è occupato - matura e accantona, mensilmente e secondo una dettagliata disciplina normativa, una parte della retribuzione che, definibile come differita, gli viene appunto erogata alla fine del rapporto lavorativo. La liquidazione viene versata in concomitanza con l'ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30 - 45 giorni.

Il mancato versamento dei contributi INPS da parte del datore di lavoro è anche un reato penale; sono previste pertanto oltre le sanzioni civili anche le sanzioni penali.

La disciplina del trattamento di fine rapporto è prevista all'articolo 2120 del Codice Civile.

In attuazione del DPCM del 20 dicembre 1999, la disciplina del **TFR** così come analizzata è applicabile anche per i dipendenti pubblici assunti con:

- *contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette "non contrattualizzate";*
- *contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;*
- *contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare.*

Per gli altri dipendenti resta attivo il TFS (Trattamento fine servizio detta anche IPS - Indennità premio di fine servizio).

CODICE CIVILE

Articolo 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. (55)

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. ((78))

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. (55)

AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorché la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie".

AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno".

AGGIORNAMENTO (55)

La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".

AGGIORNAMENTO (78)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n.142 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1991, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività".

RICONGIUNZIONE - AL VIA LO SCAMBIO TELEMATICO INPS-CASSE

Col messaggio n.2498/2023 l'Inps fornisce chiarimenti sulla stipula di una convenzione con le Casse professionali per migliorare il servizio delle ricongiunzioni dei periodi assicurativi ex lege 45/90.

In particolare:

- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all'INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l'Allegato 1, sezione b.1, della convenzione);
- invio della certificazione da parte dell'INPS quale Ente trasferente (cfr. l'Allegato 2, sezione d.2, della convenzione);
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame (cfr. l'Allegato 1, sezione b.3, della convenzione);
- invio del riesame della precedente certificazione da parte dell'INPS quale Ente trasferente (cfr. l'Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
- notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell'esito dell'operazione di ricongiunzione (cfr. l'Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).

In un momento successivo, spiega ancora l'Inps, saranno implementati i servizi relativi alla facoltà di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell'Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità ordinarie attualmente in uso.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2498 del 4.07.2023 (documento 147)
INPS Messaggio n.1739 del 12.05.2023 (documento 148)
INPS Allegato 1 al mess.1739 (documento149)

Vedi anche Brevia 20/2023

INPS: CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI - AGGIORNAMENTO TASSI PER IL TERZO TRIMESTRE 2023 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2488 del 3 luglio 2023, comunica l'aggiornamento dei tassi per il terzo trimestre 2023, decorrenti dal 1° luglio 2023.

per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° luglio 2023 – 30 settembre 2023 sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	13,28	20,6000
Oltre i 15.000	9,24	15,5500

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni	9,67	7,58
60-64	10,47	8,38
65-69	11,27	9,18
70-74	11,97	9,88
75-79	12,77	10,68
Oltre 79 anni	20,6000	15,5500

() Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.*

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2488 del 3.07.2023 (documento 150)

AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUENTE DECEDUTO e RIMBORSO 730 da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Mia mamma è deceduta a luglio dello scorso anno. L'Inps non ha fatto in tempo a rimborsare il credito risultante dal suo modello 730/2022 precompilato, presentato prima della sua morte.

Essendo l'unico erede, posso chiedere io il rimborso della somma che le spettava nella mia dichiarazione dei redditi?

Risponde Paolo Calderone

Si premette che l'importo che l'Inps non ha rimborsato è rilevabile dalla Certificazione Unica rilasciata dall'istituto per le somme pagate nel 2022 alla persona deceduta (punto 64 per l'Irpef, punto 74 per l'addizionale regionale, punto 84 per l'addizionale comunale).

Nei casi in cui il sostituto d'imposta non ha potuto rimborsare il credito derivante dal modello 730 precompilato, l'erede dovrà far valere tale credito nella prossima dichiarazione dei redditi che sarà presentata per conto del deceduto (ma non nella dichiarazione dell'erede).

In particolare, l'importo a credito dovrà essere riportato nel quadro F (rigo F3 - *Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione*) del modello 730/2023 o nella colonna 2 del rigo RN36 (per il rimborso Irpef), se verrà utilizzato il modello Redditi.

COMUNE MILANO - InformaMi

Palazzo Marino. Visite guidate anche in estate

Anche nei mesi di luglio e agosto è possibile prenotare una visita gratuita, guidati da accompagnatori esperti, a Palazzo Marino, sede storica del Comune di Milano.

Vai alla pagina del Comune di Milano

← CTRL + clic

YesMilano. Tutti i consigli per una gita sostenibile

Scopri Milano in modo sostenibile e attento all'ambiente, scegliendo mezzi pubblici e sharing, riempiendo la borraccia alle fontanelle e conferendo i rifiuti in modo corretto.

Vai al sito YesMilano

← CTRL + clic

ALLUVIONE, L'INDENNITA' E' FISCALMENTE REDDITO

Col messaggio 2458/2023 l'Inps precisa che sull'indennità per gli eventi alluvionali (500 euro per periodi quindicinali di sospensione dell'attività tra maggio e agosto) i lavoratori autonomi debbono pagare tasse e contributi costituendo reddito imponibile ai fini delle imposte e come tale è anche base imponibile ai fini contributivi.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2458 del 30.06.2023 (documento 151)

AGENZIA ENTRATE - TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE IN VIGORE TRA ITALIA E SVIZZERA da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 370 del 4 luglio 2023](#), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della Convenzione contro le doppie

imposizioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d'anno.

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si conferma, come già evidenziato dall'Istante, che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Si rileva, in particolare, che il riscontro sulla residenza, sia ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, sia in base a quelle recate nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, non può essere operato in questa sede, richiedendo la verifica di elementi fattuali che esulano dall'istituto dell'interpello ordinario, la cui funzione consulenziale ne limita l'ambito ai soli casi in cui ricorra un'incertezza interpretativa attinente alla norma tributaria (c.d. "interpello ordinario puro"), ovvero alla qualificazione giuridicotributaria della fattispecie (c.d. "interpello ordinario qualificatorio").

Infatti, come affermato più volte nei documenti di prassi, sono escluse dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento, come le questioni involgenti problemi collegati alla residenza delle persone fisiche (Cfr. Circolare 1 aprile 2016 n. 9/E, e Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E).

Il medesimo principio è stato, peraltro, affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, nel sostenere la cedevolezza del requisito formalistico dell'iscrizione anagrafica rispetto all'approccio sostanziale previsto nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, presuppone sempre l'accertamento di situazioni di fatto (Cfr. Cassazione Civile n. 26638 del 10 novembre 2017 e n. 20285 del 23 maggio 2013).

Pertanto la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante.

Ciò premesso, si rileva come l'articolo 2, comma 2, del TUIR consideri fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Solo per completezza si ricorda che, ai sensi del comma 2bis dell'articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.

Come chiarito nel paragrafo 2 della Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.

Il predetto comma 2bis non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l'introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.

Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia per effetto del citato articolo 2, comma 2bis, del TUIR, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.

Ciò posto, si rileva che, sulla base degli elementi di fatto rappresentati in istanza, la Contribuente dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, ai sensi della vigente normativa interna italiana, residente nel nostro Paese per l'annualità x, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.

Come osservato dall'Istante, il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Stante la fattispecie sopra descritta, con riferimento al Quesito 1, si osserva che, qualora in applicazione delle rispettive normative interne l'Istante dovesse essere considerata fiscalmente residente sia in Svizzera sia in Italia nel periodo 1 giugno 31 dicembre dell'anno x, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nella citata Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l'Italia.

La Convenzione stabilisce all'articolo 4, paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le c.d. tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente. Ancora, come anticipato dall'Istante, si ricorda che la Convenzione, in accordo con le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso del medesimo periodo d'imposta.

In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato *"cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data"*.

Nella fattispecie in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio dell'Istante in Svizzera è avvenuto nel corso dell'anno x, troverà applicazione la richiamata disposizione convenzionale con conseguente assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo, secondo quanto dichiarato dalla stessa Istante), mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi della Contribuente in Svizzera, l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi ivi prodotti.

Pertanto, nel presupposto della veridicità e completezza delle affermazioni e della documentazione fornite dall'Istante (si ribadisce che il requisito della residenza risulta non verificabile in questa sede), i redditi dalla stessa percepiti a fronte dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente in Italia dall'inizio del periodo d'imposta e fino al 31 maggio dell'anno x, dovranno assoggettarsi a tassazione esclusiva nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione e, analogamente, i redditi ritratti dall'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera nel periodo 1 giugno (giorno successivo a quello del trasferimento del domicilio dall'Italia alla Svizzera) 31 dicembre dell'anno x dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera

e non sosteranno alcuna tassazione nel nostro Paese né dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta x.

In riferimento al Quesito 2 posto dall'Istante, con cui quest'ultima chiede di conoscere lo Stato in cui assoggettare a tassazione i redditi da lavoro dipendente generati in Svizzera nel periodo d'imposta x+1, si osserva quanto segue.

Nell'assunto (si ribadisce, non verificabile in questa sede) di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al 31 maggio dell'anno x ed in Svizzera a partire dal 1 giugno dell'anno x, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che *"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato"*.

Si rileva, pertanto, che, in base alla suddetta disposizione del TUIR, applicata alla fattispecie sopra descritta, i redditi di lavoro dipendente prodotti dall'Istante in Svizzera nell'anno x+1 sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese.

Per le suddette ragioni, l'Istante non sarà tenuta nell'anno x+2 a presentare nel nostro Paese la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x+1 a meno che, nel corso di tale annualità, la Contribuente non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.

INPS - TFS TELEMATICO PER IL DIPENDENTE CESSATO E ADERENTE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE da DplMo - fonte Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2497 del 4 luglio 2023, comunica le istruzioni operative per consentire alle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro la corretta trasmissione, in via telematica, del trattamento di fine servizio (TFS) in caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2497 del 4.07.2023 (documento 152)

CODICE DI COMPORTAMENTO DI DIPENDENTI PUBBLICI da

AranSegnalazioni - Newsletter n.13 del 6 luglio 2023

Entrerà in vigore il prossimo 14 luglio 2023 la riforma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

E' stato pubblicato, infatti, sulla [Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023](#) il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, che modifica il dpr 62/2013.

La riforma del codice di comportamento.

Tra le principali novità che compaiono nel DPR si evidenzia la responsabilità attribuita al dirigente per la crescita professionale dei collaboratori, e per favorirne le occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo, l'espressa previsione della misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo; l'imposizione di comportamenti che sono atti a prevenire il compimento di illeciti al fine di anteporre l'interesse pubblico a quello privato, l'espressa previsione del divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio orientamento sessuale, genere, disabilità, etnia e religione; la previsione che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l'utilizzo dei social media non debbano in alcun modo essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza o lederne l'immagine ed il decoro, rispetto dell'ambiente, per contribuire alla riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica e tra gli obiettivi anche la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo.

LEGGE 104 PER I MILITARI: IL TRASFERIMENTO MIRA A TUTELARE IL FAMILIARE AFFETTO DA HANDICAP da Studio Cataldi – a cura di Francesco

Paolo Mastrovito

www.studiocataldi.it/articoli/45971-legge-104-per-i-militari-il-trasferimento-mira-a-tutelare-il-familiare-affetto-da-handicap.asp

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 819/2023, conferma come la più attuale giurisprudenza sulla domanda di trasferimento temporaneo del militare mira a tutelare essenzialmente la persona affetta da handicap e non le esigenze del richiedente.

**ALLEGATI A PARTE - TAR Lombardia Sent. n. 819 pubbl. il 3.04.2023
(documento 153)**

INPS - PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”, ULTERIORI CHIARIMENTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'accesso alla **pensione anticipata cd. opzione donna** (di cui all'articolo 16, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019) nei casi di riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

Vedasi anche il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021 (in Brevia 51/2021 vedi sotto)

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2547 del 6.07.2023 (documento 154)

BREVIA 51/2021

INPS - PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA, CHIARIMENTI IN CASO DI RISCATTO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell'esercizio della 19 facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

INPS Messaggio n. 4560 del 21.12. 2021 (documento 155)